

ARTICOLO 1 Finalità e contenuti del PAI

Modifiche al comma 1)

Al comma 1, dopo il verbo “è” è aggiunto il participio passato “stato”;

dopo la lettera e) sono aggiunte le lettere:

“f) dell’art. 67 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

“g) della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (di seguito denominato D.lgs. 49/2010).”

Dopo il comma 1 è introdotto il comma 1 bis)

“1bis. Le disposizioni delle presenti norme di Attuazione disciplinano il coordinamento tra il PAI e i contenuti e le misure del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) e pertanto, ogni qualvolta si riferiscono al PAI si intendono riferite anche al PGRA ed al PSFF.

Al comma 2, dopo la parola “comma” è inserito il testo “il D.Lgs. n. 152/2006 che ha abrogato la L. n. 183/1989”.

Il comma 5 è così sostituito:

“La Regione Sardegna ha provveduto con L.R. n. 19/2006 all’istituzione dell’Autorità di bacino regionale, che esercita le competenze di pianificazione di bacino idrografico attraverso i propri organi ed uffici, mentre provvede all’esercizio delle competenze e funzioni di Autorità Idraulica mediante gli altri organi ed uffici individuati nella deliberazione della Giunta Regionale n. 33/31 del 10.06.2016”.

ARTICOLO 2 Ambito territoriale di applicazione del PAI

Modifiche al comma 2)

alla lettera b) e alla lettera c) il testo “perimetrare nei territori dei Comuni indicati nell’allegato A” e “perimetrare nei territori dei Comuni indicati nell’allegato B” è abrogato;

Modifiche al comma 3)

alla lettera a) e alla lettera b) il testo “perimetrare nei territori dei Comuni indicati nell’allegato C” e “perimetrare nei territori dei Comuni indicati nell’allegato D” è abrogato;

ARTICOLO 4 Effetti del PAI

Il comma 1 è così sostituito

“Il PAI per il bacino idrografico unico della Sardegna è stato adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 54/33 del 30/12/2004 ed approvato in via definitiva con decreto del Presidente della Regione n.67 del 10.07.2006 con tutti i suoi elaborati descrittivi e cartografici.”

Modifiche al comma 2)

Al comma 2, dopo il verbo “è” è aggiunto il participio passato “stato”;

Modifiche al comma 3)

Al comma 3, il verbo “diventano” è sostituito con il verbo “*sono divenute*”, il verbo “cessa” è sostituito con le parole “*ed ha cessato*”.

Modifiche al comma 5)

Al comma 5,

il testo “nel termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS del provvedimento di cui al comma 2” è abrogato;

il testo “acquisiscono apposito parere da parte dell’Autorità idraulica competente per provincia, che, nel rendere il parere valuterà se la richiesta si configuri una variante al PAI per la quale si procederà ai sensi dell’art. 37 delle presenti norme” è sostituito con il testo “*procedono ai sensi dell’art. 37 delle presenti Norme*”.

Modifiche al comma 8)

Al comma 8

Il testo “rilascio di concessione edilizia” è sostituito con il testo “*acquisizione del titolo abilitativo all’esecuzione di interventi edilizi*”.

Modifiche al comma 9)

Al comma 9

Il testo “pubblicazione sul B.U.R.A.S. del provvedimento di approvazione di cui al comma 2 che precede” è sostituito con il testo “*individuazione di nuove aree di pericolosità*”.

Modifiche al comma 10)

Al comma 10 dopo la parola “sanatoria” è aggiunto “*né accertamento di conformità*” e dopo le lettere a) e b) è aggiunto il seguente capoverso:

“Per le opere abusive di cui alla presente lettera b) la sanatoria e gli accertamenti di conformità sono consentiti previa acquisizione del parere favorevole, di competenza dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, espresso mediante l’approvazione dello studio di compatibilità, in base al riparto di competenze ai sensi della L.R. 15 dicembre 2014, n. 33 recante “Norme di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo” e delle presenti Norme”.

Modifiche al comma 12)

L’alinea del comma 12 è così sostituito:

“Gli interventi già muniti di titolo abilitativo edilizio sono disciplinati dall’art. 15, comma 4, del DPR n. 380/2001, alle seguenti condizioni:” ed i successivi capoversi diventano le lett. a) e b).

Modifiche al comma 13)

L’alinea del comma 13 fino alle parole “non equivale” è così sostituito “*L’eventuale assenso alla realizzazione delle opere e/o degli interventi, da parte del soggetto competente ai sensi della L.R. n. 33/2014*”.

ARTICOLO 5 *Interrelazioni del PAI con strumenti di piano e programma di livello nazionale*

Modifiche al comma 4)

Il testo del comma 4, prima delle parole “sono normalmente impiegati” è così riformulato:

“I meccanismi dell’intesa e dell’accordo di programma per la predisposizione e l’attuazione, da parte dei competenti Assessorati regionali, del programma triennale di intervento di cui all’art. 69 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.”,

ARTICOLO 6 *Coordinamento del PAI con il sistema di piani e programmi regionali ed infra-regionali della Regione Sardegna*

Prima del comma 1 è inserito il comma 0

“0. Per garantire la costante integrazione tra l'approfondimento conoscitivo della pericolosità idrogeologica e la gestione del territorio e per garantire l'integrazione tra gli interventi strutturali per la mitigazione del rischio, la pianificazione territoriale e il controllo delle emergenze, i soggetti competenti dovranno procedere:

a) al coordinamento con il PAI e con i relativi aggiornamenti/modifiche, degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, degli altri strumenti settoriali richiamati nell'art. 65, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e degli strumenti urbanistici in applicazione dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.;

b) alla predisposizione dei piani di emergenza della protezione civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26 del D.Lgs. n. 1/2018 ed al relativo aggiornamento che si renda necessario a seguito della modificazione dei perimetri delle aree di pericolosità e rischio.”

Modifiche al comma 2)

Al comma 2 il testo “dell'articolo 17, comma 4 della legge n. 183/1989” è sostituito con il testo *“dell'art. 65, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006”*

Alla lettera a) le parole “dei piani territoriali paesistici” sono sostituite con le parole *“del Piano Paesaggistico Regionale”*

Alla lettera b) il testo “dell'articolo 17, comma 4 della legge n. 183/1989” è sostituito con il testo *“dell'art. 65, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006”*

Alla lettera c) il testo “di cui alla Delibera della giunta regionale n. 17/1 del 14.4.1998” è sostituito con il testo *“di cui all'art. 22 bis della L.R. n. 45/1989”*

Modifiche al comma 3)

Al comma 3 il testo “dell'articolo 17, comma 4 della legge n. 183/1989” è sostituito con il testo *“dell'art. 65, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006”*

Il comma 5 è abrogato.

Dopo l' articolo 6 è inserito l'articolo 6 bis

ARTICOLO 6 bis *Misure di salvaguardia derivanti da eventi di dissesto idrogeologico*

1. *“Al verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, si applicano le misure di salvaguardia di cui al presente articolo, immediatamente vincolanti, che restano in vigore sino a quando non venga approvata specifica variante al PAI a seguito del collaudo degli interventi per la mitigazione del rischio, precedentemente definiti in apposito studio di variante PAI che tenga conto dell'evento effettivamente verificatosi e contempli le necessarie opere di mitigazione.*
2. *Le misure di salvaguardia, da applicarsi nelle aree interessate, sono le seguenti:*
 - a) *nelle aree interessate da rilevanti eventi alluvionali o franosi, che abbiano determinato la dichiarazione dello stato di emergenza, si assumono come misure integrative di salvaguardia, da applicarsi con il criterio di prevalenza della disciplina più restrittiva nel caso sussistano altre discipline:*
 - *i seguenti articoli delle presenti N.A.: art. 4 con esclusione del comma 12 primo periodo; art. 8, commi 8, 9, 10, 11 e 12; articolo 23, con esclusione del secondo periodo della lett. b) del comma 6; articoli 24, 25, 26; articolo 27 con esclusione delle lett. d1, d2, d3, e, h del comma 2 e della lett. f bis del comma*

- 3; articolo 30 ter; articolo 31 con esclusione delle lett. d1),d2), h) del comma 2;
- la disposizione che, per tutti gli interventi ammissibili su edifici privati, per i quali le vigenti norme del PAI prevedono la predisposizione di una relazione asseverata, occorre predisporre lo studio di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle Norme del PAI, da approvarsi da parte dell'Autorità competente ai sensi della L.R. n. 33/2014;
 - b) la disciplina di cui alla lett. a) precedente si applicherà immediatamente a far data dal provvedimento di dichiarazione dello stato di emergenza a tutte le aree interessate dall'evento e speditivamente individuate, anche nelle more della loro puntuale perimetrazione con provvedimento comunale che definisca i perimetri effettivi delle aree interessate dagli eventi e dall'applicazione delle presenti misure di salvaguardia e ne informi tempestivamente l'Autorità di Bacino e la Protezione Civile Regionale.
3. La disciplina del presente articolo si applica a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.”.

ARTICOLO 7 Finalità ed articolazione delle politiche di prevenzione

Modifiche al comma 3)
Il comma 3 è abrogato

ARTICOLO 7 bis Definizioni

Modifiche al comma 1)
Il testo che definisce - piena ordinaria è sostituito dal seguente:
- *piena ordinaria: piena il cui livello è superato o eguagliato dalle massime altezze annuali verificate nella sezione in $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli anni di osservazione, senza considerare l'effetto di laminazione degli invasi eventualmente presenti a monte;*
dopo la definizione – piena ordinaria sono inserite le seguenti definizioni:
“- *reticolo idrografico e/o rete idrografica: l'insieme degli elementi del reticolo effimero e permanente che costituiscono il sistema drenante del bacino idrografico attraverso cui defluiscono le acque a superficie libera, rilevante ai soli fini dell'applicazione delle presenti Norme di Attuazione del PAI.*
Fermo restando il principio generale per cui resta prevalente l'effettivo stato reale dei luoghi, la cartografia che rappresenta il reticolo idrografico rilevante ai fini del PAI ai sensi dell'art. 30 quater delle presenti Norme non costituisce riferimento di altri procedimenti di settore quali quelli inerenti all'accertamento della demanialità, alla tutela del paesaggio ed al vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 523/1904.
- *varianti al PAI ed al PGRA: gli aggiornamenti intermedi e gli approfondimenti puntuali o generali, compresi quelli di cui all'art. 30-ter delle presenti norme, che determinano o sono idonei a determinare modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio”.*

Dopo il comma 1) è inserito il comma 2):
“2. Per le definizioni non espressamente contenute nelle presenti Norme, si rinvia alle definizioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.”

ARTICOLO 8 Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa

Modifiche al comma 2)
Al comma 2 dell'art. 8 è aggiunta la frase:

“Lo studio comunale di assetto idrogeologico è firmato congiuntamente da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, iscritti ai rispettivi albi professionali”.

Al comma 2-ter, lett a), il testo “quali, ad esempio, quelli che sottendono un bacino superiore a 0.3 kmq” è soppressa. Dopo la parola “relazione” è aggiunta la parola “asseverata” e la parola “particolareggiato” è soppressa.

Al comma 2-ter, la lett b) è così sostituita *“piani attuativi, ivi compresi i piani di cui alla lett. a), dei Comuni per i quali siano stati adottati dall’Autorità di Bacino gli studi comunali di assetto idrogeologico relativi all’intero territorio o, comunque, l’area interessata dal piano attuativo risulti studiata dai piani regionali in materia di assetto idrogeologico. In tali casi, il Comune redige e approva una relazione di accompagnamento al piano attuativo che illustri, ai fini del PAI, il contesto territoriale sotto l’aspetto dell’assetto idrogeologico e asseveri motivatamente che non si rilevano modifiche al quadro conoscitivo e alle previsioni pianificatorie vigenti in tema di assetto idrogeologico”.*

Dopo la lett. b) è inserito il seguente capoverso: *“Nei casi di cui-alle precedenti lett. a) e b), la relazione asseverata è firmata congiuntamente da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, iscritti ai rispettivi albi professionali. E’ fatta salva, comunque, la facoltà del Comune competente di prescrivere la redazione dello studio di assetto idrogeologico in caso di nuove e motivate situazioni di potenziale rischio.”*

Modifiche al comma 3)

Al comma 3, dopo le parole “Gli studi” sono inserite le parole *“o le relazioni asseverate”.*

Modifiche al comma 5-septies)

Al comma 5-septies, dopo le parole “analisi modellistica.” è aggiunta la frase *“che motivatamente dimostri un significativo apporto conoscitivo più aderente alle situazioni reali dei luoghi rispetto alla modellazione monodimensionale, anche attraverso una fase di calibratura del modello medesimo rispetto ad eventuali eventi meteopluviometrici avvenuti.”*

ARTICOLO 10 *Gestione delle attività agricole*

Modifiche al comma 1)

Al comma 1) il testo “Entro due anni dall’approvazione del PAI la Regione Sardegna” è sostituito con il testo *“L’Autorità di Bacino, su proposta dei competenti Assessorati regionali”*

ARTICOLO 11 *Gestione selvicolturale*

Modifiche al comma 1)

Al comma 1) il testo “Entro due anni dall’approvazione del PAI la Regione Sardegna” è sostituito con il testo *“L’Autorità di Bacino, su proposta dei competenti Assessorati regionali”*

ARTICOLO 12 *Esercizio della pastorizia*

Modifiche al comma 1)

Al comma 1) il testo “Entro due anni dall’approvazione del PAI la Regione Sardegna” è sostituito con il testo *“L’Autorità di Bacino, su proposta dei competenti Assessorati regionali”*

ARTICOLO 13 *Controllo delle attività estrattive*

Modifiche al comma 1)

Al comma 1) il testo “Entro due anni dall’approvazione del PAI la Regione Sardegna” è sostituito con il testo *“L’Autorità di Bacino, su proposta dei competenti Assessorati regionali”*

ARTICOLO 14 *Sistemazione della rete idrografica*

*La rubrica dell’art. 14 è così sostituita: **Sistemazione del reticolo o rete idrografica***

Modifiche al comma 1)

Il comma 1 è così sostituito *“Per rete idrografica si intende il reticolo idrografico definito all’art. 7 bis delle presenti Norme di Attuazione”*.

Modifiche al comma 2)

Al comma 2 il testo il testo *“Entro due anni dall’approvazione del PAI, la Regione Sardegna, anche in preparazione del programma triennale di intervento di cui all’articolo 35”* è sostituito con il testo *“La Regione Sardegna, anche in preparazione dei programmi triennali di intervento di cui all’articolo 35, predisposti dai competenti Assessorati Regionali”*

Modifiche al comma 6)

Il comma 6 è sostituito dal seguente *“Nelle aree di pericolosità idraulica perimetrate dal PAI, le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 non possono formare oggetto di sdemanializzazione”*.

ARTICOLO 15 *Manutenzione della rete idrografica*

Modifiche al comma 1)

Al comma 1 il testo *“Entro due anni dall’approvazione del PAI la Regione Sardegna, anche in preparazione del programma triennale di intervento”* è sostituito con il testo *“La Regione Sardegna, anche in preparazione dei programmi triennali di intervento di cui all’articolo 35, predisposti dai competenti Assessorati regionali”*

Modifiche al comma 2)

Al comma 2, lett. e) il testo *“di cui all’articolo 40 del DPR 21.12.1999, n. 554, “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”* è sostituito con il testo *“di cui all’art. 38 del DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*.

Dopo il comma 6, è introdotto il comma 7 *“Nei Comuni colpiti o interessati da rilevanti eventi alluvionali, idrogeologici o percorsi da incendi, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per tutta la durata dello stesso, gli interventi necessari a consentire l’immediato ripristino della funzionalità idraulica degli alvei fluviali nonché il loro mantenimento preventivo e continuativo, non sono assoggettati alle procedure autorizzative delle Direttive in materia emanate dall’Autorità di Bacino.”*

ARTICOLO 16 *Assetto dei sistemi di drenaggio artificiale*

Modifiche al comma 1)

Al comma 1 il testo *“Entro due anni dall’approvazione del PAI”* è soppresso.

ARTICOLO 17 *Gestione delle opere per la derivazione di acque pubbliche e delle opere di bonifica*

Modifiche al comma 1)

Al comma 1 il testo *“Entro due anni dall’approvazione del PAI”* è soppresso.

ARTICOLO 18 *Sistemazione dei versanti*

Modifiche al comma 1)

Al comma 1 il testo *“Entro due anni dall’approvazione del PAI la Regione Sardegna, anche in preparazione del programma triennale di intervento di cui all’articolo 35”* è sostituito con

il testo *“La Regione Sardegna, anche in preparazione dei programmi triennali di intervento di cui all’articolo 35, predisposti dai competenti Assessorati regionali”*

ARTICOLO 19 *Manutenzione dei versanti. Criteri generali per i movimenti di terra*

Modifiche al comma 1)

Al comma 1 il testo *“Entro due anni dall’approvazione del PAI la Regione Sardegna, anche in preparazione del programma triennale di intervento di cui all’articolo 35”* è sostituito con il testo *“La Regione Sardegna, anche in preparazione dei programmi triennali di intervento di cui all’articolo 35, predisposti dai competenti Assessorati regionali”*

ARTICOLO 21 *Indirizzi per la progettazione, realizzazione e identificazione delle misure di manutenzione delle nuove infrastrutture*

Dopo il comma 2-quater è inserito il comma 3: *“Gli studi di compatibilità idraulica relativi agli attraversamenti dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale sono redatti esclusivamente nel rispetto delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni di cui all’art. 52 del D.P.R. n. 380/2001 e delle relative circolari applicative, da integrarsi in relazione al calcolo del franco idraulico con i valori minimi derivanti dall’applicazione del precedente comma 2. Nel rispetto della Circolare 21 gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP., per la tipologia dei tombini non è richiesta la redazione dello studio di compatibilità idraulica di cui al successivo articolo 24 e, pertanto, non è necessario il parere dell’Autorità di Bacino.”*

ARTICOLO 22 *Indirizzi per le verifiche su infrastrutture, opere, impianti, costruzioni ed attività soggetti a danno potenziale nelle aree di maggiore pericolosità idraulica. Interventi di delocalizzazione di persone, beni ed attività vulnerabili*

Modifiche al comma 1)

Al comma 1 il testo *“Entro due anni dall’approvazione del PAI la Regione Sardegna”* è soppresso.

Dopo il comma 2, è introdotto il comma 2-bis: *“Qualora si intervenga mediante opere di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di adeguamento di attraversamenti, canali tombati e canali di guardia esistenti per i quali non sia stata ancora effettuata la verifica di sicurezza di cui alle pertinenti Direttive per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza, il progetto delle relative opere è corredato da una relazione asseverata avente i contenuti tecnici di cui alle citate Direttive.”*

ARTICOLO 23 *Prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idrogeologica*

Dopo il comma 6, sono introdotti i seguenti commi:

6bis. “Nell’ambito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio o di opere in alveo, il provvedimento di approvazione degli studi di compatibilità di cui agli articoli 24 e 25, l’atto autorizzativo ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) e il parere di coerenza sul finanziamento da parte dell’Ente finanziatore, sono rilasciati sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dovrà contenere tutti gli elementi utili a consentirne il rilascio, o sul progetto definitivo, come definito dall’articolo 23,

comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ove disponibile. Nel caso di insiemi complessi di opere di mitigazione del rischio o di opere in alveo con differenti alternative progettuali, l'approvazione dei suddetti studi di compatibilità può essere preceduta da un parere preliminare con il quale il soggetto competente esprime la condivisione delle soluzioni individuate nel "Documento di fattibilità delle alternative progettuali", di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero nell'analisi delle alternative contenuta nel progetto di fattibilità tecnica ed economica".

6ter. "Nel caso di proposte di varianti comunali al PAI connesse alla definizione di quadri complessivi di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico relativi ad aree vaste comunali o sub-comunali, per l'acquisizione del provvedimento di approvazione degli studi di compatibilità ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico e dell'atto autorizzativo ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), il soggetto proponente dovrà garantire che, ad avvenuta completa realizzazione del quadro complessivo proposto, sarà assicurata l'osservanza delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 380/2001 e delle relative circolari applicative. Al fine di conseguire l'immediata e significativa riduzione del rischio, il provvedimento di approvazione della suddetta variante può prevedere, su motivata e dimostrata richiesta del soggetto proponente, temporaneamente e fino al completamento dell'insieme di opere e congiuntamente ad un sistema di allerta appositamente definito, fasi transitorie relative ad interventi parziali che rispettino adeguati livelli di sicurezza anche se caratterizzati da un franco idraulico inferiore a quello previsto dalle norme vigenti, ma comunque significativamente superiore a quello ante intervento, e anche se con spalle, pile e rilevati dei ponti localizzati temporaneamente entro la sezione del corso d'acqua interessata dalla piena di progetto. Nel provvedimento di approvazione di cui sopra si dovrà dare atto del formale impegno dell'Amministrazione proponente o del Soggetto attuatore in merito all'adozione dei provvedimenti amministrativi che garantiscono l'effettiva realizzazione nel tempo previsto dell'insieme di opere e interventi; alla conforme variazione degli strumenti urbanistici e alla previsione dei vincoli preordinati all'esproprio delle aree interessate da tutte le infrastrutture previste, con le relative fasce di rispetto; all'assunzione di tutti gli oneri annui di manutenzione delle opere di regimazione, degli attraversamenti dei corsi d'acqua e dei singoli tratti del reticolo idrografico oggetto dell'insieme delle opere e interventi, nonché al suddetto sistema di allerta. Sulla base della motivata proposta, il Comitato Istituzionale con le procedure di cui al Titolo VI, approva a condizione che, ad avvenuta completa realizzazione del suddetto insieme di interventi, sia garantita l'osservanza delle presenti Norme, delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 380/2001 e delle relative circolari applicative."

Dopo il comma 7, è introdotto il comma 7 bis:

7 bis. In relazione alla progettazione di singoli interventi, non è richiesto alcuno studio di compatibilità idraulica qualora l'intervento interessi elementi idrici non significativi del reticolo idrografico né ricada in area di pericolosità derivante da esondazione di altri elementi del reticolo idrografico, a condizione che i progetti siano corredati da una relazione asseverata redatta dai tecnici di cui al comma 3, lett. a) dell'articolo 24, da inviare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 ter, a fini ricognitivi, all'Autorità di Bacino.

Modifiche al comma 9):

Alla lett. l) del comma 9, dopo le parole "espressamente assentito" è aggiunto "; in caso di interventi di mitigazione del rischio che determinano nuove o più gravose situazioni di rischio, l'intervento è sostenibile a condizione che il proponente dimostri che tali variazioni sono non significative rispetto ai complessivi benefici generali, connessi alla riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività

economiche, ottenuti dall'intervento medesimo e che il progetto preveda quanto indicato alla successiva lett. m);"

Alla lett. m) del comma 9, dopo le parole "interventi consentiti" sono aggiunte le parole "*, anche mediante valutazione dell'indice Vp nel caso concreto;*"

Modifiche al comma 10

Al comma 10, dopo le parole "dai successivi articoli 27" è inserito il numero "27-bis"

Modifiche al comma 15

Al comma 15, secondo periodo, le parole "indicati negli allegati C e D alle presenti norme" ed "entro un anno dall'approvazione del PAI" sono soppresse.

ARTICOLO 27 *Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4)*

Modifiche al comma 1)

Alla lett. c) del comma 1), dopo le parole "compresi i tagli di piante" è aggiunto il testo "*la riduzione di eccesso di vegetazione nell'alveo e nelle zone golenali, la rimozione dei sedimenti e di materiali, anche di origine antropica, trasportati dalla corrente*"

Modifiche al comma 2)

Al comma 2, lett. f), dopo le parole "volumi tecnici indispensabili" è aggiunto il capoverso "*Al fine di garantire condizioni igienico sanitarie a tutela della salute pubblica connessa a situazioni di dichiarate emergenze sanitarie, possono essere realizzate strutture amovibili a servizio di attività principali di pubblici esercizi e/o attività produttive, di entità commisurata a quella dell'esercizio principale, a condizione che il proponente si obblighi a definire le regole comportamentali e gestionali da tenere in occasione di eventi alluvionali e di allerte per rischio idrogeologico e/o idraulico e, in caso di emanazione di avviso di elevata criticità per rischio idrogeologico e/o idraulico (allerta rossa e arancione) a sospendere l'utilizzo di tale strutture.*"

Al comma 2, lett. h) le parole "site al piano terra e" sono soppresse.

Al comma 2, lett. i) il testo "mutamenti di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 11 della LR 11 ottobre 1985, n. 23 e s.m.i." è soppresso.

Modifiche al comma 3)

Dopo la lett. e) del comma 3, è introdotta la lettera "*e-bis: gli interventi di ampliamento della piattaforma viaria di attraversamenti esistenti, a seguito di realizzazione di opere quali allargamento delle corsie e della banchina, realizzazione di marciapiedi e di corsie ciclabili anche in aggetto, con la prescrizione che non vi sia riduzione della sezione idraulica, che sia verificato il fatto che le nuove opere non determinino sul ponte possibili effetti negativi di tipo idrostatico e dinamico indotti dalla corrente e che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di interventi di sostituzione totale e/o adeguamenti straordinari dell'attraversamento esistente; tali interventi sono ammissibili anche indipendentemente dal fatto che l'attraversamento esistente non rispetti il franco idraulico minimo previsto dalla norma e a condizione che sia redatta una relazione asseverata avente i contenuti tecnici di cui alla "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna né delle altre opere interferenti"*

Alla lett. g) il testo "50 cm" è sostituito con "1 mt"

Alla lett. h), il testo “50 cm” è sostituito con “1 mt” e dopo le parole “mitigazione del rischio idraulico” è inserita la frase “;altresì, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all’articolo 24 delle presenti norme qualora i suddetti interventi di allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi utilizzino infrastrutture esistenti di attraversamento per le quali non è garantito il franco idraulico: i predetti interventi sono ammissibili a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che non vi è riduzione della sezione idraulica, che sia verificato il fatto che il posizionamento del cavidotto non determini sul ponte possibili effetti negativi di tipo idrostatico e dinamico indotti dalla corrente e che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di interventi di sostituzione totale e/o adeguamenti straordinari dell’attraversamento esistente; ancora, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all’articolo 24 delle presenti norme per le opere di immissione in un elemento idrico del reticolo idrografico di nuove reti quali quelle di drenaggio, a condizione che, con apposita relazione asseverata, venga dimostrato che non vi è riduzione della sezione idraulica del corpo idrico recettore, che in corrispondenza del manufatto di scarico non si determini erosione delle sponde, del fondo o di eventuali argini, ovvero non comporti alterazioni alle arginature o ai sistemi di protezione presenti, che siano stati adottati tutti gli accorgimenti per impedire, soprattutto in presenza di arginature, la risalita di volumi idrici verso il lato campagna in caso di eventi di piena nel corso d’acqua recettore, e che nel caso di reti di drenaggio non si determinino significativi trasferimenti di portate da bacini esterni contigui;”

Modifiche al comma 4)

Alla lett. g), dopo le parole “presenti norme” è inserita la frase “; nel caso in cui le linee aeree per il trasporto dell’energia determinino l’attraversamento di un corso d’acqua, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all’articolo 24 delle presenti norme a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che i sostegni sono posizionati il più distante possibile dall’alveo e dalle golene, che il sistema sostegno-fondazione risulti adeguatamente dimensionato e verificato anche rispetto a tutte le possibili azioni di tipo idrostatico e dinamico indotte dalla corrente e che le linee aeree garantiscano un adeguato franco sulla piena 200 anni con valore minimo pari a 1,5 metri;”

Modifiche al comma 6)

Alla lett. a), il testo “Fatta eccezione per quelli di cui alla lettera e)” è sostituito con “fatta eccezione per quelli di cui alle lettere c) ed e)”.

La lett. c) è così sostituita: “è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere e), e-bis), f), f bis), g), h) limitatamente al primo periodo, i) ed l);”

Il comma 7 è soppresso

ARTICOLO 30-bis *Disciplina delle aree di esondazione individuate con la sola analisi geomorfologica*

Modifiche al comma 3)

Al comma 3 il testo “Gli studi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino e” è soppresso.

Dopo il comma 4, è introdotto il comma: “5. Anche in assenza degli studi di cui al comma 2, all’interno delle aree di esondazione individuate con la sola analisi di tipo geomorfologico, sono consentiti gli interventi previsti dall’articolo 27 e 27 bis delle presenti Norme.”

ARTICOLO 30 ter *Identificazione e disciplina delle aree di pericolosità quale misura di prima salvaguardia*

Modifiche al comma 4

Al comma 4, dopo le parole “sono approvati” è inserito il testo “*con le procedure ordinarie di cui all’art. 51, comma 2, lett. a.5. delle presenti Norme*” e nell’ultimo periodo del medesimo comma, dopo le parole “comma 1” è inserito il testo “*sono approvati con le procedure specifiche di cui all’art. 51, comma 2, lett. c) delle presenti Norme*”

Modifiche al comma 6

Al comma 6 è aggiunta la frase “*Le relazioni con cui i Comuni, nei casi previsti dalle presenti norme, asseverano l’assenza dei requisiti di significatività di elementi idrici del reticolo idrografico sono trasmesse, a fini ricognitivi, all’Autorità di Bacino.*”

ARTICOLO 31 *Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4)*

Modifiche al comma 1)

Alla lett. a), le parole “manutenzione e” sono soppresse.

Alla lett. b), dopo le parole “gli interventi” è inserito il testo “di manutenzione dei versanti e di manutenzione”

Dopo la lett. f), è inserita la lett. “*f-bis) gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e) sono realizzabili a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato, per il singolo caso, il non peggioramento rispetto alla situazione ante intervento;*”

Modifiche al comma 3)

Alla lett. i), dopo il primo capoverso è inserito il testo “*Le nuove reti urbane riferibili a servizi pubblici essenziali sono consentite a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che per la loro realizzazione sono previsti scavi da effettuare esclusivamente lungo strade esistenti e per una profondità di scavo limitata; sono, altresì, consentite nuove linee aeree riferibili a servizi pubblici essenziali a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che i sistemi sostegno-fondazione risultino adeguatamente dimensionati e verificati rispetto a tutte le possibili azioni che possano comprometterne la loro stabilità e che gli scavi e le opere per il loro posizionamento non determinino peggioramento del dissesto ante intervento.*”

Modifiche al comma 6)

Alla lett. c), dopo il testo “è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere e., f., g., h. ed i.” è inserito il testo “*limitatamente agli interventi di cui al primo periodo*”.

Modifiche al comma 8)

Al comma 8 il testo “in materia di patrimonio edilizio, pubblico e privato, e in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico” è soppresso; tra le parole “restauro conservativo” e le parole “previo studio” è inserito il testo “*del patrimonio edilizio, pubblico e privato e delle infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico*”. La parola “stessi” è soppressa e, di seguito, le parole “Comitato istituzionale” sono sostituite con le parole “*Segretario generale*”.

ARTICOLO 37 *Varianti ed aggiornamenti del PAI*

Modifiche al comma 1)

Il comma 1 è così sostituito *“Il PAI possiede efficacia a tempo indeterminato e può essere sottoposto a varianti generali di aggiornamento, e, per le integrazioni e modifiche puntuali, a varianti puntuali, a seguito di documentata istanza dei competenti Enti locali”*.

Modifiche al comma 2)

Il comma 2 è così sostituito *“Nei casi di cui al comma 1 si procederà con le modalità disciplinate al Titolo VI delle presenti Norme.”*

Modifiche al comma 3)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole “regolare esecuzione” sono inserite le parole *“di cui al successivo comma 7”* e le parole “ovvero da fatti che producono incrementi di danno potenziale” sono soppresse

Al comma 3, lettera b), dopo le parole “articolo 8” sono inserite le parole *“anche derivanti da fatti che producono incrementi di danno potenziale”*

Al comma 3, lettera c) è aggiunto il testo *“quali incendi su vasta scala idonei a determinare eventi di dissesto idrogeologico”*;

Al comma 3, lettera d) il testo “ai sensi dell’articolo 5 della legge 24.2.1992, n. 225, “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” è sostituito dal testo *“ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.Lgs. n. 1/2018”*.

Modifiche al comma 5)

Il comma 5 è soppresso.

Modifiche al comma 7)

Il comma 7 è così sostituito *“Le varianti al PAI di cui alla precedente lettera a) del comma 3, comportanti modifica delle perimetrazioni e/o ridefinizione dei livelli di pericolosità delle aree delimitate dal PAI, sono approvate con le procedure stabilite al Titolo VI delle presenti Norme e sono classificabili:*

a) a seguito di collaudo delle opere previste dagli scenari di intervento strategico del PGRA, da quadri complessivi di interventi per la mitigazione del rischio relativi ad aree vaste comunali o sub-comunali e da progetti di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico. Il soggetto proponente dovrà definire la proposta per le eventuali modifiche delle perimetrazioni e/o per la riduzione dei livelli di pericolosità tenendo conto, in particolare, dei principi generali del PAI/PGRA e delle previsioni degli articoli 48 e 49 delle presenti Norme. Il Comitato Istituzionale, sulla base della motivata proposta, valuta le suddette proposte di modifiche delle perimetrazioni e/o di riduzione dei livelli di pericolosità.

b) in conseguenza della realizzazione ed il collaudo o l'accertamento di regolare esecuzione di singoli interventi strutturali o non strutturali per la riduzione o l'eliminazione dei pericoli idrogeologici rilevati dal PAI.

Per le suddette varianti è necessario procedere con specifica simulazione idraulica e/o analisi geomorfologiche che tenga conto, sulla base di rilievi aggiornati, della realizzazione delle opere suddette e della situazione reale del contesto territoriale di riferimento.”

Dopo il TITOLO V è inserito il TITOLO VI

TITOLO VI - NORME IN MATERIA DI PROCEDURE

ARTICOLO 51 Competenze

1. Sono di competenza del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, in particolare:
 - a) l’approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico;
 - b) l’approvazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;

- c) *gli aggiornamenti generali del Piano di Assetto Idrogeologico relativi all'intero territorio regionale o ai sub bacini del PAI e aggiornamento dei piani regionali di assetto idrogeologico correlati al PAI nonché le varianti di area vasta al PAI, con approfondimenti del quadro conoscitivo relativi all'intero territorio comunale di 3 o più Comuni;*
 - d) *gli aggiornamenti intermedi del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;*
 - e) *l'approvazione di varianti comunali al PAI connesse alla definizione di quadri complessivi di interventi per la mitigazione del rischio relativi ad aree vaste comunali o sub-comunali e di progetti di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, ad esempio, le opere previste dagli scenari del PGRA o quelli di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.L. n. 133/2014 convertito in L. n. 164/2014, che richiedono il coinvolgimento di numerosi e rilevanti interessi e stakeholder, nonché la variante al PAI a seguito di collaudo delle opere;*
 - f) *le modifiche e gli aggiornamenti alle Norme di Attuazione del PAI/PGRA, la predisposizione o aggiornamento di linee guida e direttive e la correzione di errori materiali degli elaborati del piano;*
 - g) *l'aggiornamento e la ricognizione del reticolo idrografico, anche su proposta dei Comuni o Enti competenti, ai sensi dell'art.30-ter comma 6 delle presenti norme;*
 - h) *l'approvazione dei programmi di cui all'art. 69, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle parti relative allo svolgimento di studi e rilevazioni nelle materie riguardanti la difesa del suolo dal rischio idrogeologico.*
2. *Sono di competenza del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, in particolare:*
- a) *le procedure di approvazione delle varianti al PAI predisposte dai Comuni o dagli altri Soggetti competenti e relative:*
 - a.1 *ad approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativi agli studi comunali di assetto idrogeologico di cui all'art.8 delle NA del PAI di ambiti territoriali sub comunali e comunali (ivi incluso lo studio delle aree limitrofe) o relativi al massimo all'intero territorio di due Comuni e alle relative aree limitrofe, anche comprensivi delle correzioni e/o integrazioni del reticolo idrografico ai sensi dell'art.30-ter comma 6 delle presenti norme;*
 - a.2. *ad approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo successivi alle verifiche di sicurezza in attuazione delle direttive regionali emanate ai sensi delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI);*
 - a.3. *alla realizzazione di singoli interventi collaudati per la mitigazione del rischio di cui all'art. 37, comma 7 delle presenti norme;*
 - a.4. *al verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico e/o dichiarazioni di stato di emergenza ex artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 1/2018;*
 - a.5. *l'approvazione degli studi idrologici-idraulici di approfondimento di cui all'art. 30-ter delle presenti norme, laddove le aree da essi individuate siano superiori alle fasce di cui al comma 1 del medesimo articolo;*
 - b) *l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica di cui agli artt. 24 e 25 delle presenti Norme;*
 - c) *l'approvazione degli studi idrologici-idraulici di approfondimento di cui all'art. 30-ter delle presenti norme, laddove le aree da essi individuate siano inferiori alle fasce di cui al comma 1 del medesimo articolo;*
 - d) *l'approvazione degli studi dettagliati delle aree in cui il pericolo di frana scaturisce da fenomeni gravitativi denominati SINKHOLE, di cui all'art. 31, comma 8, delle presenti norme.*

ARTICOLO 52 *Procedimenti del Comitato Istituzionale*

1. *I procedimenti di competenza del Comitato Istituzionale possono essere ordinari o specifici.*
2. *Sono ordinari i procedimenti di cui all'art. 51, comma 1, lett. a), b), c), e); sono specifici quelli di cui alle lett. d), f), g), h) del medesimo comma.*
3. *I procedimenti ordinari si svolgono secondo il seguente iter:*
 - a. *il Comitato Istituzionale delibera l'adozione preliminare della variante; la deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS);*
 - b. *entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS, chiunque può presentare osservazioni in forma scritta all'Amministrazione locale competente per territorio, che provvede alle opportune valutazioni;*
 - c. *decorso il termine per la presentazione delle osservazioni, si svolge la conferenza programmatica, ai sensi dell'art. 68, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006;*
 - d. *la conferenza programmatica è indetta, di regola, in forma semplificata e in modalità asincrona, salva diversa determinazione del Segretario dell'Autorità di Bacino. Alla conferenza programmatica si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;*
 - e. *il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino, anche sulla base delle risultanze della conferenza programmatica, delibera l'adozione definitiva della variante al PAI, che viene successivamente approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale.*
 - f. *Il decreto del Presidente della Regione acquista efficacia con la pubblicazione sul BURAS di cui viene data notizia sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino.*
4. *Nei procedimenti specifici, il Comitato Istituzionale adotta, in un'unica seduta, la delibera di approvazione definitiva che diviene efficace con la pubblicazione sul BURAS di cui viene data notizia sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino.*
5. *Nei procedimenti di competenza del Comitato Istituzionale i soggetti proponenti presentano apposita istanza secondo le modalità disciplinate con Direttive del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino¹.*

ARTICOLO 53 *Procedimenti del Segretario Generale*

1. *I procedimenti di competenza del Segretario Generale possono essere ordinari o specifici.*
2. *Sono ordinari i procedimenti di cui all'art. 51, comma 2, lett. a) sono specifici quelli di cui alle lett. b), c) e d) del medesimo comma.*
3. *I procedimenti ordinari si svolgono secondo l'iter disciplinato dalle Direttive relative ai procedimenti di variante del Piano per l'Assetto Idrogeologico, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino².*
4. *I procedimenti specifici si concludono, previa istruttoria tecnica e con procedimento semplificato, con determinazione del Segretario Generale di approvazione, che diviene*

¹ Con le Direttive relative ai procedimenti di variante del Piano per l'Assetto Idrogeologico, in applicazione dei principi semplificazione ed accelerazione dettati dalla L. n. 120/2020, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020, sono state disciplinate le modalità di presentazione delle proposte di variante.

² Si vedano le Direttive relative ai procedimenti di variante del Piano per l'Assetto Idrogeologico, in applicazione dei principi semplificazione ed accelerazione dettati dalla L. n. 120/2020, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020

efficace con la pubblicazione sul BURAS di cui viene data notizia sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino.

ARTICOLO 54 *Procedimenti di competenza degli Enti Locali ai sensi della L.R. n. 33/2014*

1. *Le funzioni amministrative di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui agli articoli 24 e 25 delle presenti Norme di Attuazione, sono attribuite dall'articolo 1 della L.R. n. 33/2014. Nell'ambito dell'esercizio delle suddette funzioni, è ricompresa anche l'espressione dei correlati pareri all'interno delle procedure autorizzative ambientali quali VIA, VInCA, PAUR, AIA ed AU. Laddove le suddette funzioni siano attribuite ai Comuni, non è richiesta ulteriore valutazione da parte dell'Autorità di Bacino.*
2. *La relazione asseverata di accompagnamento, relativa ai piani particolareggiati dei centri di antica e prima formazione e ai piani attuativi di cui all'art. 8, comma 2-ter, lett. a) e b) trasmessa dal Comune all'Autorità competente per la VAS ha valenza di parere favorevole in tema PAI all'interno della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS e non è richiesta alcuna ulteriore valutazione da parte dell'Autorità di bacino.*

ARTICOLO 55 *Norme finali*

L'art. 51 (Norme finali) viene rinumerato in art. 55 con la nuova rubrica "Norme finali e transitorie" e viene aggiunto il comma 2 "La disciplina di cui alle presenti Norme si applica a tutti i procedimenti in essere alla data di entrata in vigore delle stesse, salvo che non sia diversamente stabilito."

Allegato E Criteri per la predisposizione degli studi di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 delle norme di attuazione del PAI

Nel primo capoverso, dopo le parole "norme di attuazione del PAI" è inserito "e secondo le previsioni del comma 6-bis dell'articolo 23" e dopo progetti, la parola "preliminari" è soppressa.

Allegato F Criteri per la predisposizione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'articolo 25 delle norme di attuazione del PAI

Nel primo capoverso, dopo le parole "norme di attuazione del PAI" è inserito "e secondo le previsioni del comma 6-bis dell'articolo 23" e dopo progetti, la parola "preliminari" è soppressa.